

DELIBERAZIONE 26 LUGLIO 2012
309/2012/S/EEL

IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE IN
MATERIA DI CONTINUITÀ DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 26 luglio 2012

VISTI

- l'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01)
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08;
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2007, n. 333/07 (di seguito: deliberazione 333/07), recante "Testo integrato della regolazione dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008 – 2011";
- la deliberazione dell'Autorità 2 settembre 2009, VIS 83/09 (di seguito: deliberazione VIS 83/09);
- la deliberazione dell'Autorità 19 maggio 2010, VIS 31/10 (di seguito: deliberazione VIS 31/10);
- la deliberazione dell'Autorità 15 novembre 2010, VIS 141/10 (di seguito: deliberazione VIS 141/10).

FATTO

1. L'articolo 16, dell'allegato A alla deliberazione 333/07 (di seguito:TIQE) impone alle imprese distributrici di energia elettrica di comunicare all'Autorità, entro il 31

marzo di ogni anno, gli indicatori individuali di continuità del servizio relativi all'anno precedente, riferiti a ciascun ambito territoriale per i clienti in BT (bassa tensione) e in MT (media tensione) e a ciascuna regione per i clienti in AT (alta tensione).

2. Con la deliberazione VIS 31/10, l'Autorità ha approvato un programma di 12 verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione di energia elettrica in merito ai dati di continuità del servizio da esse comunicati nell'anno 2010. In particolare, la deliberazione ha stabilito che le verifiche ispettive hanno lo scopo di accertare la corretta applicazione degli obblighi di registrazione delle interruzioni con e senza preavviso, lunghe e brevi, di cui al Titolo 2, del TIQE, tra le altre, per le imprese distributrici di cui all'articolo 30, comma 2, del TIQE, soggette alla regolazione incentivante della durata e del numero di interruzioni a decorrere dal 2010. Per tali società l'Autorità ha, inoltre, stabilito, al punto 2 del dispositivo della medesima deliberazione, di confermare il criterio introdotto dalla deliberazione VIS 83/09, in base al quale l'esito della verifica ispettiva è da considerarsi "non conforme" nel caso risulti accertata almeno una delle seguenti condizioni: "i) mancata registrazione di almeno una interruzione lunga; ii) mancata registrazione di almeno tre interruzioni brevi; iii) non verificabilità di almeno due interruzioni per documentazione insufficiente o impossibilità di accedere al registro delle interruzioni".
3. La deliberazione VIS 31/10 è stata comunicata in data 28 luglio 2010, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento (prot. Autorità 0026456), al Comune di Berchidda, inserito tra i soggetti da sottoporre a verifica ispettiva in quanto ha fatto ingresso, a decorrere dal 1 gennaio 2010, nella regolazione incentivante della durata e del numero delle interruzioni, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del TIQE. L'avviso di effettuazione delle operazioni ispettive è stato comunicato in data 3 agosto 2010 al Comune di Berchidda, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento (prot. Autorità 0027324).
4. Dalle verifiche ispettive effettuate dall'Autorità in collaborazione con i militari del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza, nei giorni 7 e 8 settembre 2010, è emerso che il Comune di Berchidda non ha registrato 4 interruzioni senza preavviso lunghe e 4 interruzioni senza preavviso brevi, aventi origine sulla rete di altre imprese distributrici interconnesse. L'esito della verifica ispettiva è, pertanto, da considerarsi "non conforme" alla stregua di quanto stabilito al punto 2, i) e ii), del dispositivo della deliberazione VIS 83/09 richiamato nel punto 2, del dispositivo della deliberazione VIS 31/10.
5. Con deliberazione VIS 141/10, l'Autorità ha, pertanto, avviato, nei confronti della società, un procedimento per accertare la violazione degli articoli 3 e seguenti del TIQE, anche in considerazione del punto 2, i) e ii) del dispositivo della deliberazione VIS 83/09, richiamato nel punto 2 del dispositivo della deliberazione VIS 31/10 e irrogare la relativa sanzione amministrativa pecuniaria.
6. Il Comune di Berchidda non ha depositato memorie. In data 18 gennaio 2012 (prot. 1398) il responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie ai sensi dell'art. 16, comma 1, del d.P.R. 244/01.

VALUTAZIONE GIURIDICA

7. Gli articoli 8, 10, 11 e 12 del TIQE dettano disposizioni sull'obbligo di registrazione, da parte dei distributori di energia elettrica, delle interruzioni dell'erogazione di energia elettrica, con particolare riferimento alla durata delle interruzioni ed al numero dei clienti coinvolti.
8. Dagli esiti delle verifiche ispettive emerge che il Comune di Berchidda si è reso responsabile della violazione delle suddette disposizioni, anche in considerazione dei criteri di cui alla deliberazione VIS 83/09 richiamati dalla deliberazione VIS 31/10, non avendo registrato 4 interruzioni senza preavviso lunghe e 4 interruzioni senza preavviso brevi, aventi origine sulla rete di altre imprese distributrici interconnesse.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

9. L'articolo 11, della legge 689/81, prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
 - a. gravità della violazione;
 - b. opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c. personalità dell'agente;
 - d. condizioni economiche dell'agente.
10. Sotto il profilo della gravità della violazione, la condotta del Comune di Berchidda viola norme volte ad assicurare una corretta ed omogenea registrazione delle interruzioni da parte delle imprese distributrici, per disporre di indicatori di continuità affidabili, comparabili e verificabili e per consentire una adeguata informazione dei clienti interessati dalle interruzioni.
11. Con riferimento all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, non risulta alcuna circostanza rilevante.
12. Per quanto riguarda il criterio della personalità dell'agente, il Comune di Berchidda non si è reso responsabile di altre violazioni di provvedimenti dell'Autorità.
13. In merito alle condizioni economiche dell'agente, non si dispone di alcun dato relativo ai ricavi dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica realizzata dall' esercente.
14. La violazione degli articoli 8, 10, 11 e 12 del TIQE, anche in considerazione del punto 2, del dispositivo della deliberazione VIS 83/09, richiamato nel punto 2 del dispositivo della deliberazione VIS 31/10, con riferimento alla mancata registrazione di 4 interruzioni senza preavviso lunghe e 4 interruzioni senza preavviso brevi, aventi origine sulla rete di altre imprese distributrici interconnesse, comporta pertanto l'irrogazione di una sanzione di euro 5.000 (cinquemila)

DELIBERA

1. si accerta la violazione, da parte del Comune di Berchidda, nei termini descritti in motivazione, degli articoli 8, 10, 11 e 12 del TIQE, anche in considerazione del punto 2, del dispositivo della deliberazione VIS 83/09, richiamato nel punto 2 del dispositivo della deliberazione VIS 31/10;
2. è irrogata nei confronti del Comune di Berchidda, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 5.000 (cinquemila);
3. si ordina al Comune di Berchidda di pagare la suddetta sanzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello allegato (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
4. decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
5. si ordina al Comune di Berchidda di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
6. il presente provvedimento è notificato, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, al Comune di Berchidda, Piazza del Popolo 5, 07022 Berchidda (OT) e pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

26 luglio 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni